

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 3 novembre 2017

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/31 ter

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 2 novembre 2017.

- Pubblicazione del Bando di concorso.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ed, in particolare, l'art. 2, primo comma, lettera c) n. 2);
- VISTO il proprio decreto del 20 settembre 2017, recante *"le modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"*;
- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"* ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, recante il *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"* ed, in particolare, l'art. 27, primo comma, lettera b) che disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante *"Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 contenente *"Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine”*;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”* (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n. 35) ed, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- RITENUTO di dover bandire, ai sensi dell’art. 2, primo comma lettera c) n. 2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, un concorso interno, per titoli ed esame, per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell’art. 2, primo comma, lettera c) n. 2) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di **501 posti** per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, cui è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all’art. 27, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Nell'ambito dei posti indicati al primo comma, è riservato **1 posto**, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ai candidati muniti dell'attestato di bilinguismo riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

3. Il posto riservato di cui al secondo comma, se non coperto, è conferito, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni alla data del presente bando, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- b) non aver riportato nell'ultimo biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- c) non aver riportato nell'ultimo biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.

3. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelatamente dal servizio, come previsto dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del medesimo decreto.

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.

5. L'esclusione dal concorso è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> ovvero <https://dv.poliziadistato.it> con le relative istruzioni.
2. Tramite l'apposita procedura il candidato dovrà stampare la domanda e la scheda dove ha indicato i propri titoli, che sottoscriverà e consegnerà al proprio ufficio d'appartenenza, per i successivi adempimenti di riscontro matricolare, da parte dell'ente preposto. Varrà come data di presentazione della domanda solo quella corrispondente all'avvenuto caricamento della domanda stessa, che si perfezionerà una volta completata la procedura c.d. di "upload", come da istruzioni presenti sul portale <https://doppiavela.poliziadistato.it> ovvero <https://dv.poliziadistato.it>.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
 - b) l'Ufficio o Reparto presso il quale presta servizio;
 - c) l'Ente Matricolare di riferimento;
 - d) la qualifica rivestita e l'anzianità di servizio alla data del presente bando;
 - e) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
 - f) di non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
 - g) non aver riportato nel biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono";
 - h) di non essere sospeso cautelatamente dal servizio, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - i) se intenda concorrere al posto riservato di cui all'art. 1, secondo comma del presente bando. A tal fine, **il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo**, di cui all'art. 4, terzo comma n. 3) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, **dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca**, che preferisce per sostenere le prove d'esame;
 - j) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l'eventuale giudizio conseguito;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- k) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo nella quale intende sostenere la prova facoltativa della conoscenza della lingua straniera, come stabilito per la prova d'esame orale;
- l) se intende sostenere la prova facoltativa di informatica;
- m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 4

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:

- prova scritta;
- prova orale;
- accertamento dei requisiti attitudinali già previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori;
- valutazione dei soli titoli indicati dal candidato nella domanda di partecipazione.

2. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o degli accertamenti indicati al precedente comma comporta l'esclusione dal concorso.

3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

ART. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

ART. 6 **Prove d'esame**

1. Gli esami del concorso consistono in una prova scritta ed una orale.
2. La prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla vertente sulle seguenti materie:
 - a) elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale;
 - b) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
 - c) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi.
4. La prova orale verte sulle stesse materie oggetto della prova scritta.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera facoltativa prevede una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo ed una conversazione. La prova facoltativa di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
6. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno sei decimi.

ART. 7 **Svolgimento della prova scritta**

1. I candidati, ammessi a sostenere la prova scritta d'esame di cui all'art. 6, comma secondo del presente bando, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere detta prova nel giorno, ora, nella sede che sarà indicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del 14 febbraio 2018.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
3. La banca dati dei quesiti viene pubblicata almeno trenta giorni prima della prova scritta sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato.
4. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, nonché le modalità di composizione dei questionari da sottoporre ai candidati, sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero di domande da somministrare.
5. Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
6. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.
7. L'elenco dei candidati, che hanno sostenuto la prova scritta, con i voti conseguiti, sarà pubblicato sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

ART. 8

Svolgimento della prova orale

1. La convocazione del candidato alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata all'interessato almeno venti giorni prima del suo svolgimento.
2. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

ART. 9

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017, i candidati che hanno superato la prova orale sono sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali di cui all'articolo 4 del decreto del ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 già previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori. A tal fine, sarà pubblicato il calendario delle convocazioni sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.
2. Una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale sottoporrà alle prove attitudinali i candidati.
3. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la Commissione si esprimerà sull'idoneità del candidato.
4. I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di inidoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso.
5. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti attitudinali comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 10

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
 - a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50:
 - 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 8;
 - 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 10;
 - 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 11;
 - 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
 - 5) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;
 - 6) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;
 - 7) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;
 - 8) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3;
 - b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 8:
 - 1) diploma di laurea, fino a punti 3;
 - 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 4;
 - 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 2,5;
 - 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2,5;
 - 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 2,5;
 - 6) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
 - 7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (decreto AOODPIT/0000118 del 28.02.2017), fino a punti 0,5;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ;
- b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
- c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

3. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e che siano stati ivi indicati dal candidato, annotati entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall'ufficio matricolare previa verifica della corrispondenza alle direttive vigenti in materia, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali.

4. I criteri per la valutazione dei titoli di cui al comma 3 saranno resi noti mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it> e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che, allegate ai verbali del concorso, ne costituiscono parte integrante.

6. Il totale dei punti assegnati dal Presidente e dai Componenti della Commissione per ciascuna categoria di titoli è diviso per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio, attribuito ai titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 11

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova orale e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

ART. 12

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli ispettori

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui al capo V del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017.

ART. 13

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono esercitabili nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, titolare del trattamento dei dati personali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è, per quanto di competenza, il Direttore dell'Ufficio Attività Concorsuali, presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane, sita in Via del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.

ART. 14 Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della suddetta pubblicazione.

Roma, 2 NOV. 2017

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli